



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE COMUNICAZIONI TRIBUTI LOCALI PER UN
PERIODO DI MESI 48**

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del presente capitolato il servizio di stampa, postalizzazione e rendicontazione dei pagamenti inerenti le comunicazioni per i tributi locali.

Di seguito l'amministrazione comunale sarà individuata in alternativa come Comune o Amministrazione e l'impresa aggiudicataria semplicemente Aggiudicataria, Impresa o Appaltatore.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà risultare così strutturato:

- a) Composizione e bonifica della base dati anagrafica attraverso l'incrocio della banca dati inerenti i tributi locali e l'anagrafe generale della popolazione del Comune. Controllo della congruenza dei dati trattati e loro implementazione laddove mancanti. Attività di impianto consistente nell'analisi delle esigenze di stampa e scelta delle soluzioni più idonee per il Comune.
- b) Elaborazione, stampa e spedizione ai contribuenti di circa 86.000 (25.000 TASI, 56.000 TARI e 5.000 solleciti) comunicazioni in formato A4 (primo foglio stampato fronte e retro in bianco e nero la cui impostazione dovrà essere concordata con l'Ente) più modelli di pagamento precompilati (circa 4 fogli successivi).
- c) La ditta, prima della spedizione dovrà verificarne la correttezza tramite prove di stampa ed ottenere la validazione dei modelli e dei formati direttamente dall'Ente.
- d) Rendicontazione multicanale dei versamenti suddivisi per ogni tipologia di pagamento offerta dall'Ente (CCP - F24 - Bonifici, etc...). Quadratura contabile degli incassi ed evidenziazione degli inadempienti
- e) Fornitura di un software di gestione e consultazione in versione WEB che consentirà di:
 - visualizzare versamenti incassati per tipologia
 - effettuare ricerche personalizzate
 - produrre statistiche sugli incassi
 - effettuare quadrature contabili giornaliere
 - effettuare sgravi, rettifiche, compensazioni, ecc.
 - estrarre file in modalità concordate.
- f) Gestione delle anomalie e delle incongruenze.
- g) Gestione, bonifica e importazione dei versamenti non abbinabili (con cadenza quindicinale). Si precisa che la rendicontazione dei pagamenti deve altresì prevedere la bonifica di tutti i pagamenti scartati per i quali non è possibile l'associazione automatica ovvero la riconciliazione manuale dei versamenti (F24 con integrazione manuale identificativo, bonifici bancari con abbinamento al file di spedizione, versamenti non abbinabili a fronte di sgravi/rettifiche/altro).
- h) Integrazione giornaliera dei dati rendicontati, la cui natura sarà definita a cura del committente, con il sistema informatico dell'ufficio Tributi del Comune, sia per la parte relativa al back office sia per quella relativa al portale dei servizi. L'impresa deve garantire l'esportazione di tutti i dati in un formato da concordare con l'ente affinché il flusso dei pagamenti possa essere importato automaticamente nel sistema di gestione dei tributi.
- i) Produzione, all'atto della stampa ruolo, dei singoli file di comunicazione descritti al punto b), in formato pdf, per ciascun contribuente, secondo il formato messo a disposizione dall'ente.

Il servizio comprende anche l'invio, sulla base dei riscontri derivanti dall'attività di rendicontazione delle comunicazioni inviate ai contribuenti, al singolo debitore inadempiente di un sollecito di pagamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (circa n. 5.000,00 comunicazioni annue). L'aggiudicataria dovrà fornire, relativamente ai solleciti di pagamento, la registrazione puntuale dell'esito della spedizione e della data di notifica. Tale attività dovrà essere espletata entro 60 giorni dal ritorno della cartolina A.R.

Al sollecito dovrà essere allegato un modello di pagamento precompilato, al fine di facilitare il pagamento da parte del contribuente stesso.

Tutte le comunicazioni dovranno contenere numeri telefonici, fax ed e-mail cui i contribuenti potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti che verranno loro forniti dal personale del servizio Tributi.

Gli oneri per il recupero mediante i solleciti saranno integralmente posti a carico dei debitori.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicataria il servizio di invio delle comunicazioni ai contribuenti tramite posta certificata (PEC).

Tutti i dati oggetto del presente servizio (sia quelli forniti dall'Amministrazione sia quelli elaborati dall'aggiudicataria) sono di proprietà del Comune di Monza.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'appalto è stabilita in mesi 48 (quarantotto) decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di inizio servizio, indipendentemente dalla data di formale stipulazione del contratto.

Dalla predetta data indicata nella comunicazione di inizio servizio decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della Ditta Aggiudicataria.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

Il Comune, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del Dlgs n. 163/2006, nuove prestazioni analoghe a quelle di cui al presente capitolato, per un periodo ulteriore di 24 (ventiquattro) mesi, conformi al progetto di base ed all'offerta presentata, per un importo massimo stimato pari 70.000,00 euro connesse ad eventuali necessità scaturenti da modifiche legislative inerenti i tributi locali

Tale facoltà potrà essere esercitata previa formale comunicazione che dovrà pervenire al contraente secondo le modalità previste dalla predetta normativa.

L'eventuale esercizio dell'opzione ex articolo 57, comma 5, lettera b), del Dlgs n. 163/2006 dovrà avvenire alle stesse condizioni di cui al contratto iniziale, fatta salva l'applicazione dell'art. 115 del Dlgs n. 163/2006.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il valore complessivo presunto del servizio al netto di IVA è stimato per 48 mesi in euro 400.000,00.

Detto ammontare, che si indica soltanto in via di approssimazione per semplice norma agli effetti del registro, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440 del 18/11/1923 potrà subire aumenti e diminuzioni nell'ordine di 1/5 senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna.

L'offerta dovrà essere indicata nel suo valore globale, IVA esclusa, e disaggregata in tutti gli elementi idonei alla sua comprensione quali:

- 1) costo unitario stampa bollettazione e postalizzazione avviso di pagamento:
 - a) primo foglio (fronte / retro) (86.000 contribuenti circa)
 - b) fogli successivi (circa 4) (86.000 contribuenti circa)
- 2) costo unitario rendicontazione pagamenti per contribuente (indipendentemente dal numero di versamenti) (circa 125.000 per Tassa Rifiuti+ IMU+TASI)

Il valore globale è determinato moltiplicando i costi unitari dettagliati al punto 1 con il coefficiente di 86.000; i costi dettagliati al punto 2 con il coefficiente di 125.000

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla emissione dei soli atti necessari all'espletamento del servizio. L'aggiudicatario è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

La ditta ha l'obbligo di organizzare il servizio con capitali, mezzi, personale ed organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi di Governo e/o di gestione dell'Ente.

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa, la società aggiudicataria dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili previa intesa col responsabile del servizio.

L'aggiudicataria dovrà in ogni caso provvedere, pena decadenza, entro 15 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, all'attivazione di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, anche certificata) ed in particolare dei collegamenti telematici sia per l'accesso a banche dati utili all'attività in affidamento che per consentire lo scambio dei flussi di informazione con il Servizio Tributi dell'Ente.

Il Comune, prima di procedere alla stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di predisporre controlli per verificare il rispetto di quanto richiesto.

L'affidatario deve fornire al Comune le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa ai servizi oggetto del presente capitolato e l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali.

L'affidatario si obbliga ad effettuare previsioni e statistiche a semplice richiesta del Funzionario Responsabile dell'Ente, su indicazione da parte del Comune di parametri essenziali all'ammontare dell'entrata.

Il servizio di rendicontazione dovrà avere una soglia minima di disponibilità così definita: dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato.

ART. 6 - STAMPATI, MODELLI DI PAGAMENTO E RENDICONTI CONTABILI

L'aggiudicatario deve farsi carico di predisporre gli stampati e quanto altro necessario all'espletamento del servizio. Lo stesso affidatario deve altresì farsi carico di inviare al contribuente gli atti previsti nel presente capitolato per il pagamento dei tributi dovuti.

Per esigenze meccanografiche, l'aggiudicatario potrà eseguire presso proprie sedi centrali o periferiche l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica. Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle leggi vigenti in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo e carico dagli Organi Amministrativi Comunali.

L'appaltatore è tenuto a compilare a sue spese tutte le statistiche relative al servizio, richieste sia dal Comune sia da Uffici che ne abbiano facoltà.

Il sistema di rendicontazione dovrà tenere conto della multicanalità del pagamento con disponibilità ad eventuali integrazioni al servizio già attivo sul portale istituzionale di servizi on line.

L'aggiudicatario deve altresì farsi carico di predisporre gli stampati anche in formato PDF, uno per ogni contribuente secondo il formato messo a disposizione dall'ente.

ART. 7 - RISCOSSIONE, PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI

Il Comune provvede ad incassare direttamente gli importi a qualsiasi titolo dovuti dai contribuenti relativi al servizio di cui al presente capitolato.

In nessun caso l'aggiudicatario potrà effettuare riscossioni per conto del comune, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

I versamenti eseguiti dai contribuenti, a fronte delle attività svolte dall'affidatario, affluiranno direttamente su specifici conti (bancari e postali) intestati al Comune ed indicati nelle comunicazioni inviate ai contribuenti.

Spetta all'aggiudicatario, a completo compenso degli oneri tutti che andrà ad assumere con il presente capitolato, il corrispettivo risultante dagli atti di gara. Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensati dal Committente tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie, ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente ai servizi di che trattasi.

Per le attività svolte ai sensi del presente capitolato l'aggiudicatario emetterà fattura, correttamente intestata a Comune di Monza - Servizio Tributi- Via Arosio, 15 - 20052 Monza con l'indicazione dettagliata del servizio prestato con le seguenti modalità:

- Attività di impianto, Attività di stampa ed imbustamento: a lavoro ultimato;
- Attività di recapito: a lavoro ultimato con rimborso delle spese postali anticipate;
- Attività di rendicontazione e di Gestione degli scarti: mensile con riferimento alle prestazioni effettuate il mese precedente.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte del Comune. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo dell'Ente ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte del Comune.

L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dallo stesso.

Ai sensi dell'art. 4 - comma 1 - del Dlgs 9/10/2002 n. 231, si precisa che, decorso il predetto termine di 60 giorni, verranno corrisposti gli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 C.C. e relativi decreti attuativi).

Ai pagamenti relativi al presente servizio si applicano, a pena di risoluzione espressa del contratto, le disposizioni della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi del DM 24/10/2007, il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore nel termine sopra indicato solo previo accertamento della regolarità della fornitura e della verifica della regolarità contributiva.

Il Comune si riserva di sospendere il pagamento delle prestazioni rese, con rinuncia da parte dell'aggiudicatario di ogni pretesa di risarcimento danni e/o interessi di mora, fino al momento in cui le suddette condizioni non siano entrambe oggettivamente rispettate.

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l'importo delle spese di cui al successivo articolo 18 del presente capitolato, quello delle eventuali penalità applicate per inadempimenti (successivo art. 13) a carico dell'Appaltatore e quanto altro dallo stesso dovuto.

I corrispettivi offerti in sede gara non potranno subire variazioni nel corso del primo anno. A partire dal secondo anno i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione previa documentata richiesta da parte dell'appaltatore in base al 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai (indice FOI).

Il Comune dovrà a tale scopo predisporre apposito atto Amministrativo per la definizione dell'importo dovuto per la "revisione", che dovrà essere fatturata a parte.

ART. 8 - VIGILANZA E CONTROLLO

Per le attività espletate la ditta aggiudicataria è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.

Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dal Comune e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito

Il Comune ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti predisposti dall'aggiudicatario nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. La ditta per mezzo del responsabile di cui al successivo articolo 8 incaricato dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno.

Per i controlli l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta. Le spese relative ai controlli del presente articolo sono a carico del Comune.

ART. 9 - PERSONALE

L'aggiudicatario dovrà osservare per tutta la durata del servizio nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del servizio, fatta salva la possibilità dell'accentramento contributivo autorizzato dai rispettivi istituti, che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.

Qualora l'Amministrazione Contraente riscontrasse, o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, inadempienze dell'aggiudicataria in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, ed al rispetto delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, la predetta procederà, oltre alle segnalazioni agli organi interessati, all'applicazione di una penalità di € 3.500,00 per ogni 5 giorni consecutivi di inadempienza del presente capitolato ed assegnerà all'aggiudicatario il termine massimo di 20 (venti) giorni consecutivi entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Nel caso in cui l'Impresa non adempia entro il suddetto termine, l'ente, previa ulteriore diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa della medesima e destinerà quota parte della cauzione al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l'avvenuta aggiudicazione del presente servizio nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell'osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

Non è stato predisposto il DUVRI in quanto nelle attività oggetto dell'appalto non sono state riscontrate interferenze per le quali occorra adottare misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi. Gli oneri relativi risultano, pertanto, pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano, tuttavia, immutati gli obblighi a carico delle parti in merito all'attuazione delle misure a garantire la sicurezza sul lavoro.

La società è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi dipendenti. E' altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d'ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'aggiudicatario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

Nessuna somma aggiuntiva è riconosciuta per maggiori oneri che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del contratto.

Il nominativo del Responsabile delle attività del presente capitolato dovrà essere comunicato entro e non oltre il termine indicato dal Comune.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

Anteriormente alla stipula del contratto l'Appaltatore dovrà prestare, pena la decadenza dall'aggiudicazione, cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali risultante dall'aggiudicazione, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell'Appaltatore di apposita comunicazione da parte del Committente.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato dalla Stazione appaltante, dietro richiesta scritta dell'Impresa, alla scadenza del contratto, previa constatazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese, nonché previa verifica degli obblighi retributivi da parte dell'aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti, ai sensi dell'articolo 1676 del C.C. Il deposito verrà restituito previa redazione del certificato di regolare esecuzione del servizio e sua approvazione con apposito provvedimento dirigenziale.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito:

a) polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del Dlgs n. 175/1995 da cui risulti a pena decadenza:

- che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già "TUR"), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti.

- l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ;

- l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. ;

- l'inefficacia nei confronti dell'Ente garantito dell'omesso versamento dei premi.

b) fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al Dlgs n. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d'esclusione, le clausole di cui alla lett. a);

c) fideiussione bancaria, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Dlgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d'esclusione, le clausole di cui alla lett. a).

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo devono essere redatte in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate, pena decadenza, di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l'Ente inviterà la ditta interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta non abbia provveduto entro il detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione. In tal caso alla ditta saranno addebitate le spese sostenute dall'Ente per l'affidamento dell'appalto a terzi.

ART. 11 - ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione della ditta, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.

Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma precedente rimarranno a completo carico dell'aggiudicatario.

ART. 12 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO

È fatto divieto all'aggiudicatario di emettere atti successivamente alla scadenza dell'affidamento.

ART. 13 - ASSICURAZIONI

Prima della stipula del contratto o del verbale di consegna anticipata, è richiesto il deposito di apposita polizza totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, stipulata con primaria Compagnia d'Assicurazione, con l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla assunzione del contratto. L'importo del massimale per ogni sinistro non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni)”

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia al Servizio Tributi. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al predetto servizio alle successive scadenze. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.

L'aggiudicatario, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione dell'appalto, manleva comunque il Comune di Monza da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.

ART. 14 - PENALITÀ

A) - Penalità riferite ai termini ed alle modalità di consegna

Qualora l'attivazione del sistema informatico venga effettuata in ritardo rispetto all'inizio del servizio, verrà applicata una penalità pari a 100,00 € al giorno, fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi. Al superamento dei 30 giorni consecutivi si procederà alla risoluzione del contratto.

Qualora il sistema informatico non corrisponda a quanto descritto nell'offerta, si dovrà procedere alla sostituzione entro i successivi 7 giorni consecutivi; decorso tale termine verrà applicata la penale di cui sopra fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi. Al superamento dei 30 giorni consecutivi si procederà alla risoluzione del contratto.

Qualora il sistema informatico consegnato risultasse difettoso, verrà comunicato alla Ditta tale inefficienza e la stessa dovrà sostituire la/e componente/i SW difettosa/e entro 48 ore lavorative. A partire da tale scadenza verrà applicata una penale di 35,00 € giornalieri per i primi 10 giorni consecutivi, di 60,00 € per ulteriori 20 giorni consecutivi. Al superamento dei 30 giorni consecutivi si procederà alla risoluzione del contratto.

B) - Penalità riferite al malfunzionamento del sistema informatico

In caso di mancato intervento di riparazione/rispristino del sistema informatico o fornitura di software sostitutivo di quello guasto entro le 4 ore lavorative verrà applicata una penale di 35,00 € per ogni ora successiva fino ad un massimo di 32 ore lavorative. Al superamento delle 32 ore lavorative si procederà alla risoluzione del contratto.

Qualora dal mancato rispetto di quanto esposto derivi all'Amministrazione ulteriore danno, resta salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

C) - Penalità riferite ai termini ed alle modalità previste per la continuità di servizio del sw applicativo

L'aggiudicatario dovrà comunicare entro 5 gg lavorativi antecedenti gli eventuali blocchi del servizio. Il blocco non può superare le 4 ore lavorative, se non autorizzato dall'ente.

Ad ogni ora in più, non autorizzata, verrà applicata una penale di 35,00 € per ogni ora successiva fino ad un massimo di 32 ore. Al superamento delle 32 ore lavorative si procederà alla risoluzione del contratto.

Qualora dal mancato rispetto di quanto esposto derivi all'Amministrazione ulteriore danno, resta salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

In caso di blocchi di servizio imprevisti e non dipendenti da cause di forza maggiore, il servizio dovrà essere ripristinato entro le 4 ore lavorative successive (salvo autorizzazione); ad ogni ora in più, non autorizzata, verrà applicata una penale di 35,00 € per ogni ora successiva fino ad un massimo di 32 ore lavorative. Al superamento delle 32 ore lavorative si procederà alla risoluzione del contratto.

Qualora dal mancato rispetto di quanto esposto derivi all'Amministrazione ulteriore danno, resta salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

Il Comune applicherà le penalità di cui ai precedenti punti mediante notifica all'aggiudicatario ad opera del Dirigente dell'Unità Politiche Fiscali e Finanziarie, previa contestazione degli addebiti al medesimo, il quale dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi dieci giorni consecutivi, salvi gli eventuali provvedimenti di risoluzione contrattuale. Il Comune procederà al recupero delle penalità accertate mediante ritenuta diretta sui crediti dell'aggiudicatario e, ove occorre, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi del precedente articolo 9 del presente capitolato.

ART. 15 - CAUSE DI RISOLUZIONE

L'inosservanza degli obblighi concernenti il personale determina l'immediata risoluzione del contratto con trattenuta della cauzione definitiva quale penale.

L'Amministrazione potrà inoltre procedere alla risoluzione anticipata del contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 13;
- b) grave ovvero ripetuta negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 13;
- c) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- d) cessione del contratto e subappalto;
- e) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 13;
- g) nel caso di violazione delle norme di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente servizio.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) ed e) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l'aggiudicataria non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere c), d) e g) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

In caso di inadempienza dell'appaltatore la stazione appaltante procederà ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DPR n. 207/2010.

Qualora il Comune di Monza abbia validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle

convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente intervenuti, risultino migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche più vantaggiose. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Per la ditta contraente è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 118 del Dlgs n. 163/2006. Si applica l'art. 116 del Dlgs n. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione.

Considerata la particolare natura delle attività la società affidataria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

ART. 17 - CESSIONE DEL CREDITO

L'eventuale cessione del credito sarà disciplinata secondo quanto stabilito dall'articolo 117, comma 3, del Dlgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Impresa si impegna a mantenere piena riservatezza delle informazioni di cui verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del Dlgs n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi;
- b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
 - o per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, l'Impresa concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
 - o per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l'Impresa che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione.
- c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - o al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - o ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
 - o a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
- d) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
 - o verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Comune di Monza;
 - o verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.)
- e) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza che può avvalersi di soggetti nominati "responsabili."
- f) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del Dlgs n. 196/2003.

g) Il Comune di Monza, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

ART. 19 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, i diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente.

Sono altresì a carico dell'appaltatore ogni tassa, imposta, ecc., presente e futura esclusa l'IVA per la quale l'Aggiudicatario avrà diritto di rivalsa a norma di legge.

ART. 20 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una delle imprese mandanti si applica disciplina dell'art. 37, commi 18 e 19, del Dlgs n. 163/2006.

ART. 21 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Entro sette giorni dall'eventuale sostituzione, il Comune comunica il nominativo del responsabile del procedimento.

ART. 22 - DOMICILIO LEGALE E FORO COMPETENTE

Le parti eleggono domicilio come segue:

- l'affidataria presso la propria Sede sita in _____ via _____;
- il Comune di Monza presso la propria sede in Monza, piazza Trento e Trieste.

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente servizio o al medesimo connesso sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Monza. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria.

ART. 23 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente capitolato;
- dal disciplinare di gara;
- dal regolamento dei contratti del comune di Monza;
- dal Dlgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal R.D. 827/24;
- dal D.P.R. n. 207/2010
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.